



REGIONE TOSCANA

GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18-04-2011 (punto N. 39)

Delibera

N .273

del 18-04-2011

Proponente

RICCARDO NENCINI

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

Pubblicità'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile: Luigi Izzi

Estensore: Roberta Deserti

Oggetto:

Dichiarazione di scioglimento dell'unione di comuni dell'Arcipelago Toscano e nomina del commissario per l'estinzione dell'ente, a norma dell'articolo 17, comma 5, della l.r. n. 37/2008.

Presenti:

ENRICO ROSSI

SALVATORE ALLOCCA

LUCA CECCOBAO

ANNA MARSON

RICCARDO NENCINI

GIANNI SALVADORI

CRISTINA SCALETTI

DANIELA SCARAMUCCIA

GIANFRANCO SIMONCINI

STELLA TARGETTI

Assenti:

ANNA RITA BRAMERINI

ALLEGATI N°: 1

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato A

Note:

LAGIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 giugno 2008, n. 37, recante “Riordino delle Comunità Montane” e sue successive modifiche e integrazioni;

Viste le comunicazioni dei comuni interessati con le quali, a norma dell’articolo 14, comma 6, della l.r. n. 37/2008, sono stati trasmessi l’atto costitutivo dell’unione di comuni dell’Arcipelago Toscano, sottoscritto in data 19 gennaio 2009 dai comuni di Campo nell’Elba, Capoliveri, Isola del Giglio, Marciana, Portoferraio, Rio nell’Elba, e lo statuto dell’unione medesima;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 gennaio 2009, n. 20, recante “Estinzione della comunità montana ‘Arcipelago Toscano’. Successione nei beni e nei rapporti e subentro nell’esercizio delle funzioni ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 37”;

Visto l’articolo 16, comma 1, lettera c), della l.r. n. 37/2008, a norma del quale le unioni di comuni devono provvedere all’esercizio effettivo, entro sei mesi dalla costituzione dell’unione, di gestioni associate che corrispondano al requisito minimo previsto dall’articolo 8, comma 4, lettera c), della legge regionale n. 40 del 2001, consistente nell’esercizio effettivo da parte dell’unione, in luogo dei comuni partecipanti, di funzioni e servizi in almeno uno degli ambiti omogenei ivi indicati;

Visto l’articolo 17, comma 5, della l.r. n. 37/2008 che prevede che qualora l’unione non eserciti effettivamente le funzioni di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c), della legge medesima, la Giunta regionale può provvedere alla nomina di un commissario per lo scioglimento e l’estinzione dell’ente; in tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 10 e 11 della legge medesima;

Considerato che l’unione di comuni dell’Arcipelago Toscano era tenuta ad adempiere a detto obbligo entro il 19 luglio 2009;

Vista la nota. n. 195822/A.80.50 del 20 luglio 2009 della Regione Toscana, Settore affari istituzionali e delle autonomie locali, con la quale si invitava l’unione di comuni dell’Arcipelago Toscano a comunicare alla Giunta regionale l’avvenuto adempimento all’obbligo di legge;

Vista la nota del presidente dell’unione di comuni dell’Arcipelago Toscano del 22 luglio 2009 n. 1913, con la quale si comunicava che, per ragioni organizzative connesse alla successione del nuovo ente alla disciolta comunità montana e al rinnovo degli organi politici, l’unione non aveva ancora attivato le gestioni associate di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c), della l.r. n. 37/2008, e tuttavia si rappresentava la volontà delle amministrazioni interessate di procedere in tal senso, chiedendo nell’occasione una dilazione dei termini per consentire alla nuova amministrazione di assumere le decisioni più opportune, procedendo non solo all’effettiva attivazione delle gestioni associate obbligatorie per legge, ma anche alla riattivazione di quelle scadute di cui era responsabile la soppressa comunità montana dell’Arcipelago Toscano e all’avvio di nuove gestioni tra quelle indicate nell’articolo 63 dello statuto dell’unione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 27 luglio 2009, n. 656, con la quale l’unione di comuni dell’Arcipelago Toscano è stata invitata ad adempiere all’effettiva attivazione di gestioni associate ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera c), della l.r. n. 37/2008, entro il 22 gennaio 2010, e a comunicare alla Giunta regionale, entro la stessa data, l’avvenuta attivazione;

Vista la nota n. 192 del 22 gennaio 2010 con la quale il Presidente dell’unione di comuni dell’Arcipelago Toscano comunicava l’avvenuta attivazione della gestione associata relativa alle funzioni e attività di progettazione e procedure di affidamento di lavori pubblici, incluse le espropriazioni necessarie per la realizzazione delle opere, corrispondenti a funzioni e servizi tra quelli richiamati dall’articolo 16, comma 1, lettera c), della l.r. n. 37/2008;

Considerato che la documentazione presentata risultava idonea a comprovare l’effettiva attivazione di gestione associata, in quanto conforme a quella prevista dalla deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2007, n. 556, per il caso di gestione associata attivata per la prima volta, e che pertanto doveva ritenersi al momento adempiuto l’obbligo di legge;

Vista la nota n. 3621 del 4 dicembre 2010 con la quale il presidente dell'unione di comuni dell'Arcipelago Toscano ha, tra l'altro, comunicato che l'unione "dopo aver proceduto all'assunzione degli atti formali propedeutici per consentire l'esercizio effettivo delle gestione associate...non è stata però in grado di porre in essere quanto necessario per rendere effettivamente operativo l'esercizio di dette funzioni associate";

Vista la nota n. 314699/A.80.30 del 9 dicembre 2010 con la quale la struttura regionale competente ha conseguentemente avviato le necessarie verifiche tecniche, richiedendo agli uffici dell'unione di voler specificare entro il 17 dicembre 2010, anche mediante l'invio di apposita documentazione, se gli uffici medesimi avessero posto in essere almeno talune delle attività previste, o se e come stessero operando per risolvere la situazione di non operatività, o se comunque foderò in corso attività volte ad attivare, ai sensi dello statuto dell'unione, altra gestione associata tra quelle indicate dall'articolo 8, comma 4, della l.r. n. 40/2001;

Vista la nota n. 39020/3 del 14 dicembre 2010 con la quale il comune di Portoferraio ha comunicato di affidare all'unione di comuni, in virtù della convenzione vigente, la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'intervento relativo al rifacimento dell'impianto fognario per la raccolta delle acque meteoriche, comunicazione comunque insufficiente a dimostrare l'effettiva operatività della gestione associata della progettazione e delle procedure di affidamento di lavori pubblici per tutti i comuni dell'unione;

Vista la nota n. 3740 del 16 dicembre 2010, con la quale gli uffici competenti dell'unione hanno evidenziato la mancata messa a disposizione, da parte dei comuni, delle risorse umane e finanziarie necessarie a dare effettivo corso all'attività prevista dalla gestione associata, confermando al riguardo inequivocabilmente la situazione di mancata operatività;

Considerato che ai sensi dell'articolo 28, comma 4 bis, della l.r. n. 37/2008, allo scioglimento dell'unione di comuni conseguente al mancato svolgimento delle gestione associate si provvede previo invito ad adempiere, formulato con decreto del Presidente della Giunta regionale, rivolto all'unione di comuni, con il quale è stabilito un termine, non superiore a sei mesi dall'accertamento del fatto, entro il quale le gestioni associate devono essere rese effettivamente operative;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale del 27 dicembre 2010, n. 245, con il quale l'unione di comuni dell'Arcipelago Toscano è stata invitata ad adempiere all'effettiva attivazione di gestioni associate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c), della l.r. n. 37/2008, entro il 31 marzo 2011;

Considerato che in data 25 marzo 2011 è stato sottoscritto dai sindaci dei comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Rio nell'Elba e Marciana, un documento contenente la richiesta alla Giunta regionale di prorogare il termine massimo previsto dalla legislazione vigente, con l'impegno a tal fine: di ricostituire gli organi dell'unione; di rendere effettiva la gestione associata dei lavori pubblici entro l'ulteriore termine stabilito dalla Giunta regionale; di verificare gli elementi finanziari separando ciò che è imputabile alle funzioni svolte per conto della Regione Toscana e le funzioni svolte per conto dei comuni; di apportare le modifiche statutarie affinché i comuni di Rio Marina, Porto Azzurro e Marciana Marina possano aderire all'unione dei comuni;

Considerato che la suddetta richiesta non può essere presa in considerazione, in quanto, oltre al fatto che è stata avanzata da soli quattro comuni dei sei partecipanti all'unione, essa non dà conto di alcun atto già adottato o in procinto di essere adottato da parte di tutti i comuni per rendere effettiva almeno una delle gestioni associate richiamate dall'articolo 16, comma 1, lettera c), della l.r. n. 37/2008, confermandosi in tal senso l'inerzia registratasi negli ultimi due anni rispetto ad un adempimento obbligatorio per legge e il protrarsi del mancato accordo tra i comuni costituenti l'unione circa il superamento di detta inerzia;

Considerato che in data 1° aprile 2011 la struttura regionale competente ha comunque provveduto ad effettuare la verifica sulla operatività delle gestioni associate, secondo quanto disposto dal punto 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 27 dicembre 2010, n. 245;

Considerato che dalla verifica effettuata presso l'unione di comuni dell'Arcipelago Toscano è risultato confermato che l'unione non svolge alcuna delle gestioni associate tra quelle richiamate dall'articolo 16, comma 1, lettera c), della l.r. n. 37/2008;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina del commissario straordinario per lo scioglimento dell'ente, a norma dell'articolo 17, comma 5, della l.r. n. 37/2008 e degli articoli 10 e 11 della legge medesima da esso richiamati;

Considerato che per la nomina del commissario straordinario occorre attenersi a quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, della l.r. n. 37/2008, e che pertanto deve essere nominato commissario il presidente della provincia di

Livorno; il presidente medesimo può richiedere che al suo posto sia nominato l'assessore provinciale o il dirigente della provincia da lui indicati;

Vista la nota n. 15514. del 13 aprile 2011, con cui il presidente della provincia di Livorno ha indicato quale commissario da nominare il Dr. Fabio Martino Battista, in qualità di dirigente della provincia medesima;

Visto l'articolo 28, comma 3, della l.r. n. 37/2008, che prevede che al commissario nominato ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima è attribuita una indennità e spetta il rimborso delle spese sostenute, nella misura prevista dall'atto di nomina;

Visto l'articolo 28, comma 1, della l.r. n. 37/2008, che prevede che dette spese sono a carico dell'unione di comuni;

Ritenuto congruo, in ragione della complessità delle attività commissariali e della prevedibile durata di dette attività per almeno sei mesi, di attribuire una indennità forfetaria lorda, per tutto il mandato commissariale, compreso il periodo eventualmente successivo a sei mesi, pari a euro 15.000,00, corrispondente, in assenza di parametri definiti dalla legge, alla misura di sei mesi dell'indennità riconosciuta dallo Stato ad un sindaco di un comune con popolazione pari a quella dell'unione, e di riconoscere il rimborso delle spese nella misura e nei limiti già previsti per il presidente dell'unione di comuni dell'Arcipelago Toscano;

Considerato che con decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 2011, è stata sciolta l'assemblea dell'unione di comuni dell'Arcipelago Toscano ed è stato nel frattempo nominato, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000, il commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari;

Vista la nota n.168/10/fasc/AREA II del 30 marzo 2011, con cui il Prefetto di Livorno, nell'approssimarsi della scadenza del termine assegnato dalla Regione per l'attivazione delle gestioni associate da parte dell'unione di comuni, ha richiesto di far conoscere le determinazioni che saranno adottate, facendo presente che, nel caso in cui la Regione intenda procedere all'estinzione dell'ente, dovrà considerarsi cessata l'attività del commissario nominato dal Ministro dell'interno e dovranno essere concordate le modalità del passaggio di consegna tra detto commissario e quello nominato dalla Regione in base alla procedura di estinzione;

Considerato che deve essere accolta la richiesta del Prefetto di Livorno, dettando disposizioni che consentano un ordinato avvicendamento tra gli organi straordinari nominati dallo Stato e dalla Regione;

Visto il parere favorevole del CDT adottato nella seduta del 7 aprile 2011;

A voti unanimi

DELIBERA

1. L'unione di comuni dell'Arcipelago Toscano è sciolta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della l.r. n. 37/2008. L'unione di comuni dell'Arcipelago Toscano continua ad operare fino all'effettiva estinzione dell'ente, cui si provvede secondo le disposizioni della presente deliberazione, in attuazione degli articoli 10 e 11 della l.r. n. 37/2008.
2. A norma dell'articolo 10, comma 4, della l.r. n. 37/2008, il Dr. Fabio Martino Battista è nominato commissario straordinario dell'unione di comuni dell'Arcipelago Toscano.
3. Il commissario straordinario Dr. Fabio Martino Battista assume i suoi poteri dal giorno dell'insediamento, che è concordato, entro venti giorni dalla data di adozione della presente deliberazione, con il commissario nominato con decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 2011. Il commissario straordinario Dr. Fabio Martino Battista è tenuto a concordare altresì le modalità del passaggio delle consegne. Dell'avvenuto insediamento il commissario straordinario Dr. Fabio Martino Battista dà immediata comunicazione alla Giunta regionale e al Prefetto di Livorno.
4. Il commissario straordinario Dr. Fabio Martino Battista, una volta insediato, esercita con propri decreti, fino alla data stabilita dal decreto del Presidente della Giunta regionale di estinzione dell'ente, ogni potere di governo dell'unione, compresi i poteri di organizzazione, regolamentari e di straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dallo statuto dell'ente. Ai sensi dell'articolo 28 della l.r. n. 37/2008, gli atti del commissario straordinario sono imputati all'unione di comuni dell'Arcipelago Toscano.

5. Il commissario straordinario predispone il piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro nelle funzioni esercitate dall'ente, di cui all'articolo 10, comma 6, della l.r. n. 37/2008, entro sei mesi dalla data di insediamento. Il piano è redatto secondo le direttive di cui all'allegato A alla presente deliberazione.
6. Il piano evidenzia distintamente i rapporti per i quali non opera, ai sensi della l.r. n. 37/2008, la successione della provincia, dando conto, tra l'altro, dell'esistenza o meno di atti che regolano compiti e funzioni affidati dai comuni, compresi i comuni della disciolta Comunità montana dell'Arcipelago Toscano.
7. Per la gestione dell'ente e la redazione del piano, il commissario straordinario si avvale degli uffici dell'unione. Può altresì avvalersi di personale della provincia di Livorno, d'intesa con la Provincia medesima.
8. Il piano è trasmesso alla Giunta regionale per la presa d'atto. La presa d'atto e il piano per la successione e il subentro sono trasmessi ai sindaci dei comuni interessati e alla Provincia di Livorno.
9. Effettuata la presa d'atto, all'estinzione dell'ente provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. n. 37/2008. Prima di adottare l'atto di estinzione, il Presidente della Giunta regionale assegna alla Provincia di Livorno e ai comuni interessati un termine per esprimere la richiesta o raggiungere le intese o gli accordi di cui all'articolo 11, comma 5 bis, della l.r. n. 37/2008.
10. L'incarico di commissario è onorario e comporta l'esercizio delle pubbliche funzioni e dei poteri stabiliti dalla l.r. n. 37/2008 e dalla presente deliberazione.
11. Al commissario è attribuita un'indennità forfetaria lorda, per tutto il mandato commissariale, nella misura di euro 15.000,00. L'indennità è liquidata a fine mandato, prima dell'estinzione dell'ente.
12. Al commissario spetta il rimborso per le spese sostenute, nella misura e nei limiti già previsti per il presidente dell'unione di comuni dell'Arcipelago Toscano. Le spese sono liquidate mensilmente.
13. Le spese di cui ai punti 11 e 12 sono a carico del bilancio dell'unione di comuni.
14. Per quanto non previsto dalla presente deliberazione, si applicano le disposizioni degli articoli 10 e 11 della l.r. 37/2008.
15. Il presente atto è comunicato a cura della struttura regionale competente:
 - a) al commissario straordinario Dr. Fabio Martino Battista;
 - b) al commissario nominato con decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 2011;
 - c) al segretario dell'unione dei comuni dell'Arcipelago Toscano;
 - d) ai sindaci dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Isola del Giglio, Marciana, Portoferraio, Rio nell'Elba.
16. Il presente atto è, altresì, comunicato al Presidente della Provincia di Livorno e al Prefetto di Livorno.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima LR 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente responsabile
LUIGI IZZI

Il Direttore generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA